

# MROS

Ufficio di comunicazione in materia  
di riciclaggio di denaro

## 4° rapporto d'attività



2001

# MROS

## 4° rapporto d'attività

Maggio 2002

## 2001

---

Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Ufficio federale di polizia  
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro  
3003 Berna

Telefono: (++41) 031 323 40 40  
Fax: (++)41) 031 323 39 39  
E-Mail: [mros.info@bap.admin.ch](mailto:mros.info@bap.admin.ch)

Internet: <http://www.bap.admin.ch>

## Indice

1. Prefazione	3
2. Statistica annuale MROS	5
2.1. Osservazioni generali	5
2.2. La ricerca di fondi del terrorismo	6
2.3. Statistica dettagliata	9
2.3.1. Visione complessiva MROS 2001	9
2.3.2. Statistica mensile delle comunicazioni pervenute	10
2.3.3. Provenienza geografica degli intermediari finanziari	12
2.3.4. Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni	14
2.3.5. Le banche	16
2.3.6. Elementi che suscitano sospetto	18
2.3.7. Genere di reato quale antecedente	20
2.3.8. Domicilio della controparte	22
2.3.9. Nazionalità della controparte	24
2.3.10. Domicilio dell'avente economicamente diritto	26
2.3.11. Nazionalità dell'avente economicamente diritto	28
2.3.12. Autorità preposte al procedimento penale interessate	30
2.3.13. Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)	32
3. Tipologie	34
3.1. I profitti al consulente, le perdite al cliente	34
3.2. Un cliente che vince sempre in borsa	34
3.3. Un trasferimento di relazione piuttosto dubbio	35
3.4. Ufficio parrocchiale di circondario acquista una residenza nel sud dell'Europa	36
3.5. La dea fortuna della fortunata rivista	36
3.6. Un tè più caro	36
3.7. Per una volta un leasing diverso	37
3.8. Il portiere e la sua paura degli undici metri	37
3.9. Il troppo stropia	37
3.10. Strano passatempo per un sacerdote	38
3.11. Versamenti effettuati in base a certificati di consegna falsi	38
3.12. Riciclaggio mediante pittura	39
3.13. Un mediatore "si assicura" la pensione	39
3.14. Money Transmitter	40
3.15. Una costruzione poco chiara	41
4. Internazionale	42
4.1. Memorandum of Understanding (MOU)	42
4.2. Gruppo Egmont	42
4.3. GAFI / FATF	43
4.3.1. La Svizzera in seno al GAFI	43
4.3.2. I mandati del GAFI XIII	43

5. Link su Internet	47
5.1. Svizzera	47
5.1.1. Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	47
5.1.2. Autorità di vigilanza	47
5.1.3. Altri	47
5.2. Internazionale	47
5.2.1. Uffici di comunicazione stranieri	47
5.2.2. Organizzazioni internazionali	47
5.3. Altri siti interessanti	48

## 1. Prefazione

Il 2001 è stato per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro un anno ricco di sfide sotto diversi aspetti. L'MROS, rivalutato a sezione, ha fatto prova di buoni risultati all'interno della nuova struttura organizzativa dell'Ufficio federale di polizia (UFP), e questo con una nuova cerchia di collaboratori e collaboratrici.

La nuova struttura dei servizi di polizia nell'UFP non comprende un vero e proprio centro di competenza per il riciclaggio di denaro, ma poggia su di un principio di tre pilastri, che sono i seguenti:

l'MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, che rappresenta l'ente di collegamento tra settore finanziario e le autorità preposte al procedimento penale

SAP: Servizio di analisi e prevenzione, che costituisce il centro di analisi strategico

PGF: Polizia giudiziaria federale, che è l'organo istruttorio della polizia giudiziaria

In linea di massima si può stilare un bilancio positivo dell'anno 2001. I nuovi servizi sono pervenuti in maniera positiva ad una fruttuosa collaborazione ed hanno fatto un primo passo verso una buona cooperazione.

Il cosiddetto "Progetto efficienza" (introduzione della competenza d'indagine della Confederazione nei casi di riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e criminalità economica: articolo 340<sup>bis</sup> del Codice penale) è entrato in vigore il 1° gennaio 2002. Pertanto, nel 2001 non sono ancora state effettuate delle indagini proprie a livello federale, sulla base dell'articolo 340<sup>bis</sup> del codice penale (CP).

All'interno della "Task Force USA", appositamente allestita, sono invece state condotte delle indagini, nell'ambito della già esistente competenza federale e sotto la guida del Ministero pubblico della Confederazione, in rapporto agli attacchi terroristici negli USA dell'11 settembre 2001.

### *Nuova composizione del personale nell'MROS*

Dopo la partenza del team precedente alla fine del 2000, nel 2001 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha lavorato sotto una nuova direzione e con un nuovo gruppo di collaboratori. Nel periodo transitorio, fino alle nuove assunzioni, l'MROS è stato gestito da specialisti di comunicazione finanziaria dell'UFP. Pertanto, i compiti previsti dalla legge hanno potuto essere assolti nel rispetto dei termini, in maniera competente e regolare. Nel giugno del 2001 si è conclusa l'assunzione del personale dell'MROS. Le sei persone impiegate dall'MROS dispongono di competenze professionali e know-how nei settori più diversi, da quello bancario, alla conoscenza della prassi d'avvocatura e notarile, della procedura penale, dell'ambito assicurativo e fiduciario e dell'attività di polizia.

L'MROS ha ricevuto nei passati anni un'eco positiva dai suoi partner. Le reazioni ottenute dimostrano che è pure stata posta fiducia nei nuovi collaboratori. Per il 2001 la cooperazione con il settore finanziario e con quello preposto al procedimento penale può pertanto essere definita come buona e proficua.

Malgrado la difficile condizione a livello del personale, l'MROS ha potuto proseguire le sue attività a livello internazionale. In questo senso, esso si è attivato non solo in seno al gruppo Egmont, ma si è pure impegnato quale membro della delegazione della Financial Action Task Force / Groupe d'Action financière sur le blanchiment de capitaux (FATF/GAFI). La collaborazione con le organizzazioni corrispondenti estere, le Financial Intelligence Units (FIU), è stata intensa e costruttiva.

#### *Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001*

L'11 settembre 2001 gli attacchi terroristici al World Trade Center a New York e al Pentagono a Washington, così come l'aereo dirottato e precipitato in Pennsylvania, hanno scosso il mondo intero. La consapevolezza di quanto ciò significasse a livello internazionale, rispettivamente la portata e la tragicità di tali attentati terroristici hanno rafforzato le motivazioni dell'MROS tese a fornire il proprio contributo alla lotta contro il terrorismo. Successivamente è stato indirizzato all'MROS un notevole numero di comunicazioni di sospetto. Le stesse erano per la maggior parte da mettere in relazione alle liste delle persone ed organizzazioni sospette pubblicate dalle autorità americane, alle liste secondo l'appendice dell'Ordinanza del 2 ottobre 2000 sulle misure nei confronti dei Talebani, nonché ad altre circostanze sospette in merito all'appartenenza ad organizzazioni terroristiche. Le comunicazioni di sospetto effettuate in questo contesto in virtù dell'articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si riferivano a beni patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha presumibilmente facoltà di disporre (art. 260ter c.p.). Per la dottrina giuridica le organizzazioni terroristiche sono parificabili alle organizzazioni criminali. Pertanto, in occasione di un eventuale blocco patrimoniale appartenente ad un'organizzazione criminale o terroristica, non è necessario esaminare preliminarmente se si tratti di denaro ottenuto in maniera illegale o legale.

Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 hanno comportato che l'MROS ricevesse in seguito dagli intermediari finanziari anche comunicazioni in rapporto ad un presunto finanziamento di attività terroristiche. Questi ultimi hanno sensibilizzato non solo l'MROS ma anche il settore finanziario sulla questione del finanziamento del terrorismo.

Judith Voney

Capo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

Berna, aprile 2002

## **2. Statistica annuale MROS**

### **2.1. Osservazioni generali**

Nell'anno di rapporto 2001 l'MROS ha constatato un notevole incremento delle comunicazioni, dell'ordine del 34 per cento (417 comunicazioni nel 2001 contro le 311 comunicazioni nel 2000). Questo significativo aumento delle comunicazioni di sospetto è riconducibile in parte ad una crescita vera e propria del numero delle comunicazioni. D'altra parte però, anche le indagini effettuate dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 hanno concorso a causare tale incremento. Ben 95 delle 417 comunicazioni sono da mettere in relazione a questi avvenimenti e alla ricerca dei fondi che servono presumibilmente al finanziamento di attività terroristiche.

Vista questa situazione, alla rubrica "2.2. Ricerca del denaro del terrorismo" verranno trattate in una categoria a sé stante le comunicazioni concretamente correlate agli avvenimenti negli USA, il cui numero tuttavia è anche integrato nella statistica generale.

Anche il numero dei casi trasmessi alle autorità preposte al procedimento penale è notevolmente aumentato. Il 91 per cento di tutte le comunicazioni di sospetto sono state trasmesse alle competenti autorità penali. Tutte le 95 comunicazioni relative agli avvenimenti degli USA sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione. Anche senza considerare le 95 comunicazioni in relazione con il terrorismo, la quota di trasmissione è chiaramente migliorata (88,5 per cento rispetto al 77 per cento dell'anno precedente).

Se nel 2000 sono mancati casi spettacolari, nel rapporto d'attività 2001 due casi hanno provveduto ad ottenere un titolo a caratteri cubitali: un caso in relazione all'affare di corruzione Lafayette ed uno di un senatore brasiliano, sospettato di appropriamento indebito di fondi pubblici.

Mentre nel 2000 la somma totale raggiunta dalle segnalazioni effettuate all'MROS da parte degli intermediari finanziari nelle loro comunicazioni ammontava a circa 655 milioni di franchi solamente, la stessa somma ha invece raggiunto nell'anno di rapporto d'attività 2001 circa 2'728 milioni di franchi. E' stata così superata in modo inequivocabile anche la somma di 1'374 milioni di franchi ottenuta nel rapporto d'attività 1999/2000. Questo incremento massiccio è da ricondurre a cinque singoli casi nei quali erano coinvolti complessivamente circa due miliardi di franchi.

## 2.2. La ricerca di fondi del terrorismo

Dopo solo pochi giorni dagli spaventosi avvenimenti dell'11 settembre 2001 è stata avviata, su scala mondiale, un'intensiva ricerca delle risorse finanziarie e dei percorsi effettuati dal denaro appartenente alle organizzazioni terroristiche ritenute responsabili degli attacchi negli USA. Le autorità americane hanno pubblicato immediatamente liste con i nomi delle persone ed organizzazioni sospettate (le cosiddette liste Bush), che sono in parte state riprese dal consiglio di sicurezza mondiale. La Svizzera ha riportato le liste del consiglio di sicurezza mondiale nell'ordinanza sui Talebani, che ha come effetto il blocco automatico di tutti i fondi attribuibili alle persone menzionate sulle liste. In Svizzera, gli intermediari finanziari hanno immediatamente reagito esaminando i loro rapporti con la clientela alla luce dei nominativi contenuti nelle liste. Ciò è stata e rimane un'impresa ardua, dal momento che per troppe persone menzionate in queste liste mancano sufficienti contrassegni d'identificazione.

Da settembre a dicembre 2001 sono pervenute all'MROS, da parte degli intermediari finanziari, complessivamente 95 comunicazioni, che potevano presumibilmente interessare una delle persone menzionate sulle liste. In numerosi casi il Ministero pubblico della Confederazione, a cui vengono trasmesse tutte le comunicazioni relative ad un presunto finanziamento del terrorismo, ha potuto invalidare il sospetto, e ciò in collaborazione con la polizia criminale federale e con le autorità americane. In alcuni casi i fondi implicati sono rimasti bloccati e le indagini sono tuttora in corso.

Di seguito vengono brevemente elencate in maniera distinta le 95 comunicazioni da mettere in relazione ad un presunto finanziamento del terrorismo.

### a) Provenienza geografica degli intermediari finanziari

	<i>Numero delle comunicazioni</i>	
ZH	13	14%
BE	33	35%
GE	43	45%
TI	2	2%
SG	4	4%
<i>Totale</i>	<i>95</i>	<i>100%</i>

### b) Ramo d'attività dell'intermediario finanziario

	<i>Numero delle comunicazioni</i>	
Banche	32	34%
Servizi per le operazioni di pagamento	33	35%
Amministratori patrimoniali	24	25%
Assicurazioni	1	1%
Uffici di cambio	1	1%
Carte di credito	4	4%
<i>Totale</i>	<i>95</i>	<i>100%</i>

## c) Tipo di banca autrice della comunicazione

Banca estera	18	57%
Grande banca	6	19%
Banca regionale	3	9%
Banca cantonale	2	6%
Banca privata	3	9%
<i>Totale</i>	<i>32</i>	<i>100%</i>

## d) Nazionalità e domicilio dell'avente economicamente diritto (aed)

<i>Paese</i>	<i>Nazionalità aed</i>	<i>Domicilio aed</i>
Arabia Saudita	35	34
Svizzera	33	41
Italia	5	3
Liechtenstein	3	3
Afghanistan	3	0
Francia	2	0
Egitto	2	2
Germania	0	2
USA	1	1
Gran Bretagna	1	1
Turchia	1	1
Bosnia Erzegovina	1	1
Bangladesh	1	1
Bahamas	1	0
Pakistan	1	0
Somalia	1	0
Siria	1	1
Emirati Arabi Uniti	1	1
Bahreïn	1	1
Identificazione mancante	1	1
Paesi Bassi	0	1
Brasile	0	0
Albania	0	0
Malesia	0	0
Congo	0	0
<i>Totale</i>	<i>95</i>	<i>95</i>

## e) Nazionalità e domicilio della controparte (cp)

<i>paese</i>	<i>nazionalità cp</i>	<i>domicilio cp</i>
Svizzera	33	41
Arabia Saudita	21	20
Liechtenstein	6	6
Italia	5	3
Gran Bretagna	5	5
Isole Cayman	4	4
Afghanistan	3	0
Bahamas	2	2
Germania	0	2
Francia	2	0
Bosnia Erzegovina	2	2
USA	1	1
Paesi Bassi	0	1
Turchia	1	1
Brasile	1	1
Albania	1	1
Egitto	1	1
Malesia	1	1
Bangladesh	1	0
Pakistan	1	0
Somalia	1	0
Emirati Arabi Uniti	1	1
Identificazione mancante	1	0
Congo	0	1
Bahreïn	1	1
<i>Totale</i>	<i>95</i>	<i>95</i>

## 2.3. Statistica dettagliata

### 2.3.1. Visione complessiva MROS 2001

Riassunto dell'anno di esercizio (1.1.2001-31.12.2001)

Numero di comunicazioni	2001		+ / -	2000	
	Assoluto	Relativo		Assoluto	Relativo
Totale pervenuto	417	100.0%	34%	311	100.0%
trasmesso alle autorità preposte al procedimento penale	380	91.0%	18%	240	77.0%
non trasmesso	35	8.5%		71	23.0%
pendente	2	0.5%		0	0.0%
<b>Ramo d'attività dell'intermediario finanziario</b>					
banche	255	61.2%		234	75.2%
servizi per le operazioni di pagamento	55	13.2%		33	10.6%
fiduciarie	33	7.9%		17	5.5%
consulenti in materia di investimenti	5	1.2%		12	3.9%
amministratori patrimoniali	33	7.9%			
assicurazioni	6	1.4%		2	0.6%
avvocati	9	2.2%		7	2.3%
uffici di cambio	2	0.5%		1	0.3%
altri	4	1.0%		1	0.3%
società che amministrano carte di credito	7	1.7%		2	0.6%
operatori in valori di borsa	0	0.0%		0	0.0%
casinò	8	1.9%		2	0.6%
<b>Ammontare totale in CHF dei fondi implicati</b>					
(somme dei valori patrimoniali effettivamente esistenti al momento della comunicazione)					
somma totale	2'728'182'377	100%	316%	655'654'826	100%
comunicazioni trasmesse	2'700'428'687	99%	338%	615'965'442	93%
comunicazioni non trasmesse	27'753'690	1%		39'689'385	7%
valore medio delle comunicazioni (totale)	6'542'404			2'108'215	
valore medio delle comunicazioni (trasmesse)	7'106'391			2'566'523	
valore medio delle comunicazioni (non trasmesse)	792'963			559'005	


### **2.3.2. Statistica mensile delle comunicazioni pervenute**

#### **Struttura del grafico**

Questo grafico indica la ripartizione mensile delle comunicazioni pervenute negli anni 2000 e 2001.

#### **Analisi del grafico**

Nell'anno d'attività 2001 sono pervenute in totale 417 comunicazioni, grazie a cui si è registrato un incremento del 34 per cento rispetto all'anno precedente. Un terzo delle comunicazioni è giunto nel primo semestre, due terzi nel secondo. La ricerca intensiva dei fondi appartenenti alle organizzazioni terroristiche, ricerca messa in moto a seguito dei tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001, ha comportato, verso la fine dell'anno, un'impennata notevole delle comunicazioni inoltrate. Tra le comunicazioni giunte da settembre a dicembre 2001, 95 vanno annoverate nella rubrica "terrorismo". Gli intermediari finanziari hanno reagito molto rapidamente alla pubblicazione delle liste da parte dei diversi enti. La media mensile delle comunicazioni pervenute, incluse le comunicazioni relative ad un presunto finanziamento del terrorismo, ammonta a 34,8; se invece si escludono, essa ammonta a 26,8 (2000: 25,9).



### 2.3.3. Provenienza geografica degli intermediari finanziari

#### Organizzazione del grafico

Questo grafico mostra da quali cantoni gli intermediari finanziari hanno effettuato le comunicazioni all'MROS. Questo a differenza del grafico di cui al punto 2.3.12. "autorità preposte al procedimento penale interessate", grafico nel quale sono indicate le autorità penali alle quali le comunicazioni sono poi state trasmesse.


#### Analisi del grafico

Come già era accaduto negli anni 1999 e 2000, anche nell'anno di rapporto 2001 circa il 92 per cento delle comunicazioni proviene da intermediari finanziari dei cantoni Zurigo, Ginevra, Berna, Ticino e Basilea città. Rispetto all'anno precedente, il cantone Ginevra registra un incremento nel numero delle comunicazioni del 5,5 per cento, il cantone Ticino del 2 per cento ed il cantone Berna dell'1,5 per cento. Nel cantone Zurigo si riscontra invece una diminuzione delle comunicazioni dell'ordine dell'8 per cento. L'aumento delle comunicazioni provenienti dal cantone Ginevra sta in relazione diretta con l'incremento delle comunicazioni effettuate dalle banche private.

Come negli anni passati si nota ancora nel 2001 che non sono pervenute comunicazioni da parte degli intermediari finanziari domiciliati nei cantoni Glarona, Uri, Obvaldo e Nidvaldo, Appenzello interno ed esterno.

#### Legenda

AG	Argovia	GE	Ginevra	OW	Obvaldo	UR	Uri
AI	Appenzello interno	GL	Glarona	SG	San Gallo	VD	Vaud
AR	Appenzello esterno	GR	Grigioni	SH	Sciaffusa	VS	Vallese
BE	Berna	JU	Giura	SO	Soletta	ZG	Zugo
BL	Basilea campagna	LU	Lucerna	SZ	Svitto	ZH	Zurigo
BS	Basilea città	NE	Neuchâtel	TG	Turgovia		
FR	Friburgo	NW	Nidvaldo	TI	Ticino		




### **2.3.4. Ramo d'attività degli intermediari finanziari che inviano le comunicazioni**

#### **Organizzazione del grafico**

Questo grafico indica per ogni ramo d'attività (settore) degli intermediari finanziari quante comunicazioni sono state effettuate.

#### **Analisi del grafico**

Sebbene la maggior parte delle comunicazioni pervenute provengano come sempre dalle banche (2001: 61,2 per cento; 2000: 75,2 per cento), si è fortunatamente mantenuta la tendenza già manifestatasi l'anno precedente, in virtù della quale si assiste ad un maggior numero di comunicazioni provenienti dal settore non bancario. Di particolare rilievo è l'incremento nei settori delle fiduciarie e dei consulenti in materia di investimenti/amministrazioni patrimoniali, con una crescita del 5,2 per cento. Rispetto all'anno precedente, ora il settore di consulenza in materia di investimenti è stato suddiviso in una vera e propria categoria di consulenti in materia di investimenti ed una di amministrazioni patrimoniali. Le comunicazioni inoltrate da avvocati/notai e da assicurazioni sono leggermente aumentate (2001: 3,6 per cento; 2000: 2,9 per cento).



### **2.3.5. Le banche**


#### **Organizzazione del grafico**

Questo grafico indica quante comunicazioni sono state effettuate da ogni tipo di banca.

#### **Analisi del grafico**

Nell'anno di rapporto 2001 il 27,1 per cento delle comunicazioni inoltrate dalle banche sono state effettuate da banche private, ciò corrisponde ad un incremento del 16,4 per cento rispetto all'anno precedente; questo conferma una tendenza già manifestatasi nell'ultimo anno (+7,6 per cento). La maggior parte delle comunicazioni proviene ancora da banche estere e da grandi banche (57,2per cento). Considerevole è il calo del 10,7 per cento registrato per le grandi banche.

In particolare per quanto concerne le banche private, si nota che nella maggior parte dei casi la comunicazione all'MROS avviene allorquando il nome del cliente dell'intermediario finanziario è stato menzionato dalla stampa in relazione ad attività criminali.



### 2.3.6. Elementi che suscitano sospetto

#### Organizzazione del grafico


Questo grafico indica che cosa ha indotto l'intermediario finanziario ad effettuare una comunicazione.

#### Analisi del grafico

Le comunicazioni relative al sospetto di un finanziamento del terrorismo effettuate in base alle diverse liste Bush e alle liste sui Talebani nonché alle varie pubblicazioni apparse sulla stampa, sono rispettivamente repertorate nella categoria "informazioni di terzi" (85), e "mass media" (10). Anche il caso Lafayette, con le sue 20 singole comunicazioni, è stato annoverato nella rubrica „mass media". Questo comporta che il criterio "sfondo economico" non ha ottenuto il primo posto come nello scorso anno. Ciononostante si conferma la tendenza già osservata il precedente anno, secondo cui un'analisi critica dell'andamento quotidiano degli affari induce gli intermediari finanziari ad effettuare comunicazioni. Per quanto il movente della comunicazione sia spesso un'inchiesta dei mass media (talvolta pubblicata solo su organi di stampa stranieri), questo dimostra come gli intermediari finanziari osservano attentamente i loro clienti ed effettuano ampie ricerche.

#### Legenda

Movente economico	Il movente economico di una transazione non è chiaro o il cliente non lo può spiegare in modo soddisfacente.
Informazione APP	Le autorità preposte al procedimento penale (APP) hanno aperto una procedura su una persona, che ha una determinata relazione con la controparte dell'intermediario finanziario.
Mass media	L'intermediario finanziario, grazie alle informazioni pubblicate dai mass media, conosce la persona coinvolta in una transazione finanziaria come persona menzionata in relazione a reati.
Traffico di assegni	Grande traffico di assegni, cambio di assegni in contanti.
Informazioni di terzi	Gli intermediari finanziari sono informati da terzi in merito a clienti che potrebbero rivelarsi problematici.
Falsificazioni	Alla banca vengono consegnati denaro falso o documenti falsi al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale.
Transazioni in contanti	Operazioni di cassa in contanti (escluso il cambio).
Cambio	Transazioni di cambio inusuali.
Informazioni di gruppo	Diffusione all'interno di un gruppo di informazioni relative a controparti contrattuali che potrebbero rivelarsi problematiche.
Operazioni di credito	Transazioni finanziarie di credito o di leasing.
Conti d'ordine (di transito)	Bonifico e prelievo immediato di beni dai conti.
Assicurazione sulla vita	Stipulazione di una polizza sulla vita che presenta un retroscena poco cristallino.
Paesi a rischio	Gli intermediari finanziari giudicano problematica la nazionalità o il domicilio delle loro controparti contrattuali.
Metalli preziosi	Transazioni in metalli o pietre preziosi.
Smurfing	Pianificati e ripetuti pagamenti o cambi di somme di denaro, al di sotto della soglia d'identificazione.



### **2.3.7. Genere di reato quale antefatto**

#### **Organizzazione del grafico**

Questo grafico indica quale reato si presuppone alla base della trasmissione di una comunicazione al momento in cui essa avviene.

Va precisato che la classificazione è effettuata in base ai soli accertamenti degli intermediari finanziari e dell'MROS. Solo se la comunicazione è trasmessa all'autorità preposta al procedimento penale, e se per volere di quest'ultima si apre una procedura, allora il reato preliminare è accertato nell'ambito della procedura in maniera vincolante.

#### **Analisi del grafico**


Le 95 comunicazioni effettuate in relazione agli avvenimenti dell'11 settembre 2001, che ammontano al 22,8 per cento del totale delle comunicazioni, sono ripartite in una nuova categoria denominata "terrorismo".

Come già nel precedente anno, anche nell'anno cui si riferisce il rapporto d'attività 2001 i casi di corruzione sono raddoppiati. Sono pure aumentate le comunicazioni nelle quali sono coinvolte organizzazioni criminali. Sono invece diminuite le comunicazioni relative ad un reato di truffa. E' pure diminuita la percentuale dei casi nei quali alla base della comunicazione non vi era un sospetto concreto o vi era un sospetto non chiaramente classificabile (2000: 15,8 per cento; 2001: 10 per cento). La categoria "non classificabile" ingloba i casi in cui quale antefatto si sospettano vari delitti. Nella rubrica "nessun sospetto" si trovano i casi in cui non vi è una provenienza delittuosa chiaramente identificabile, e ciononostante dall'analisi della transazione o del retroscena economico una simile provenienza criminale dei fondi non si può escludere.

## Genere di reato

■ 2000: 100% = 311 comunicazioni ■ 2001: 100% = 417 comunicazioni

Numero delle comunicazioni



### 2.3.8. Domicilio della controparte

#### Organizzazione del grafico


Questo grafico indica dov'è domiciliata (nel caso di persone giuridiche) o dove abita (nel caso di persone fisiche), la controparte dell'intermediario finanziario.

#### Analisi del grafico

Nell'anno cui si riferisce il rapporto d'attività 2001 il 58,6 per cento (2000: 61,7 per cento) delle controparti contrattuali era domiciliato nei paesi del centroeuropa, una gran parte nella stessa Svizzera (32,6 per cento; 2000: 34,4 per cento). Diverse controparti contrattuali sono domiciliate in luoghi conosciuti quali piazze finanziarie offshore, com'è il caso per le Isole Vergini Britanniche, le Isole Cayman e Panama (2001: 12,8 per cento; 2000: 8,4 per cento). E' diminuita in misura lampante la percentuale delle controparti contrattuali domiciliate nel Liechtenstein (2001: 2,4 per cento; 2000: 7,7 per cento). In relazione a comunicazioni di sospettato finanziamento di organizzazioni a stampo terroristico si ha per la prima volta una nuova categoria di controparti contrattuali, ossia quelle domiciliate in Arabia Saudita (4,8 per cento).

#### Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica
B	Belgio
BR	Brasile
BS	Bahamas
BVI	Isole Vergini Britanniche
CAY	Isole Cayman
CH	Svizzera
D	Germania
E	Spagna
F	Francia
FL	Liechtenstein
GB	Gran Bretagna
GR	Grecia
I	Italia
IL	Israele
PA	Panama
SA	Arabia Saudita
USA	USA
WAN	Nigeria



### 2.3.9. Nazionalità della controparte

#### Organizzazione del grafico


Questo grafico indica quale nazionalità possiede la controparte dell'intermediario finanziario (nel caso di persone fisiche). Per le persone giuridiche domicilio e nazionalità coincidono.

#### Analisi del grafico

Come già precedentemente, conducono la lista le controparti contrattuali con passaporto svizzero o con sede in Svizzera, seppur con una leggera diminuzione percentuale (2001: 23,5 per cento; 2000: 26,7 per cento). In relazione alle comunicazioni riguardanti il terrorismo appaiono per la prima volta controparti di nazionalità arabo-saudita; con il caso "Lafayette", nella lista delle nazionalità appare, per la prima volta anche Taiwan.

#### Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo, senza alcuna prevalenza geografica
AFG	Afghanistan
AO	Angola
B	Belgio
BR	Brasile
BS	Bahamas
BVI	Isole Vergini Britanniche
CAY	Isole Cayman
CH	Svizzera
D	Germania
E	Spagna
F	Francia
FL	Liechtenstein
GB	Gran Bretagna
GR	Grecia
I	Italia
IL	Israele
PA	Panama
R	Russia
RC	Taiwan
SA	Arabia Saudita
TR	Turchia
USA	USA
VN	Vietnam
WAN	Nigeria
YU	Jugoslavia



### 2.3.10. Domicilio dell'avente economicamente diritto

#### Organizzazione del grafico


Questo grafico indica dove abita o è domiciliata la persona che è stata identificata quale l'avente economicamente diritto ai beni patrimoniali al momento della comunicazione.

#### Analisi del grafico

Come già avveniva per il domicilio delle controparti (2.3.8.), anche per le persone aventi economicamente diritto il 60,7 per cento è domiciliato nei paesi europei (2000: 60,8 per cento); di questi, il 29,3 per cento è domiciliato in Svizzera (2000: 33,1 per cento). Come nell'anno precedente è diminuito il numero relativo alla Russia (2001: 2,6 per cento; 2000: 7,4 per cento).

#### Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo senza alcuna prevalenza geografica
n.b	Identificazione mancante
B	Belgio
BR	Brasile
CH	Svizzera
CO	Colombia
CZ	Cecenia
D	Germania
E	Spagna
F	Francia
FL	Liechtenstein
GB	Gran Bretagna
GR	Grecia
I	Italia
IL	Israele
PE	Perù
R	Russia
RC	Taiwan
SA	Arabia Saudita
USA	USA
WAN	Nigeria



### 2.3.11. Nazionalità dell'avente economicamente diritto

#### Organizzazione del grafico


Questo grafico indica la nazionalità delle persone che sono state identificate quali aventi economicamente diritto ai beni patrimoniali nel momento in cui la comunicazione è pervenuta. Nel caso di persone giuridiche la nazionalità corrisponde al domicilio. Spesso, solo le autorità preposte al procedimento penale, nell'ambito delle loro inchieste, sono in grado di determinare gli effettivi aventi economicamente diritto e di conseguenza il loro domicilio.

#### Analisi del grafico

Anche per quanto riguarda la nazionalità dominano gli aventi economicamente diritto di provenienza europea (2001: 53,5 per cento; 2000: 57,3 per cento). In relazione alle comunicazioni riguardanti il terrorismo vi sono nuove categorie di aventi economicamente diritto provenienti dall'Arabia Saudita, dall'Afghanistan e dal Libano.

#### Legenda

Altro	Stati di tutto il mondo senza alcuna prevalenza geografica
n.b.	Identificazione mancante
AFG	Afghanistan
AO	Angola
B	Belgio
BR	Brasile
CH	Svizzera
CO	Colombia
CZ	Cecenia
D	Germania
E	Spagna
F	Francia
FL	Liechtenstein
GB	Gran Bretagna
GR	Grecia
I	Italia
IL	Israele
PE	Perù
R	Russia
RC	Taiwan
RL	Libano
SA	Arabia Saudita
TR	Turchia
USA	USA
VN	Vietnam
WAN	Nigeria
YU	Jugoslavia



## 2.3.12. Autorità preposte al procedimento penale interessate

### Organizzazione del grafico


Questo grafico indica a quali autorità preposte al procedimento penale l'MROS ha trasmesso le proprie comunicazioni, in virtù del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2000. La competenza cantonale è determinata dal luogo principale in cui si svolge l'azione di riciclaggio di denaro – per esempio il luogo in cui è gestito il conto bancario.

### Analisi del grafico

Le 95 comunicazioni effettuate in relazione agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 (come pure una comunicazione concernente denaro falso) sono state trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione (25,3 per cento di tutti i casi trasmessi, contro l'1,3 per cento nel 2000). Negli altri casi si può stabilire una significativa retrocessione nel cantone Ticino (2001: 6,3 per cento; 2000: 13,3 per cento) e nel cantone di Basilea città (2001: 2,1 per cento, 2000: 5,4 per cento).

### Legenda

AG	Argovia	FR	Friburgo	NW	Nidvaldo	TI	Ticino
AI	Appenzello interno	GE	Ginevra	OW	Obvaldo	UR	Uri
AR	Appenzello esterno	GL	Glarona	SG	San Gallo	VD	Vaud
BE	Berna	GR	Grigioni	SH	Sciaffusa	VS	Vallese
BL	Basilea campagna	JU	Giura	SO	Soletta	ZG	Zugo
BS	Basilea città	LU	Lucerna	SZ	Svitto	ZH	Zurigo
CH	Confederazione svizzera	NE	Neuchâtel	TG	Turgovia		



### **2.3.13. Numero di richieste da parte di altre Financial Intelligence Units (FIU)**

#### **Organizzazione del grafico**

Questo grafico indica quali altri paesi FIU hanno inoltrato richieste d'informazione all'MROS e in merito a quante persone.

#### **Analisi del grafico**

I FIU sono autorità estere che corrispondono all'MROS, con le quali, nell'ambito della lotta contro il riciclaggio, si intrattiene uno scambio formale d'informazioni (articolo 32 LRD, articolo 10 dell'Ordinanza).


Se l'MROS riceve una richiesta dall'estero, le persone vengono esaminate nelle nostre banche dati e registrate nell'apposita banca dati GEWA. Qualora successivamente emergessero nelle comunicazioni degli intermediari finanziari svizzeri, la ricerca in GEWA fornisce indicazioni su un eventuale comportamento criminale all'estero.

Il fatto che nel presente rapporto d'attività la maggior parte delle richieste sia pervenuta dagli USA è riconducibile agli avvenimenti dell'11 settembre 2001.

Nella rubrica "diversi", sono repertoriati i paesi che hanno richiesto informazioni unicamente su un esiguo numero di persone, quali: Bahamas, Cile, Salvador, Estonia, Gibilterra, Grecia, India, Norvegia e Cipro.

Il numero delle richieste FIU è aumentato del 58 per cento rispetto al precedente anno. Il continuo incremento delle richieste FIU testimonia come sia intensa la collaborazione internazionale.

Nel 2001 l'MROS ha ricevuto una media di 36 richieste su persone specifiche da ognuno dei paesi indicati. Da parte sua ha inviato all'estero un ugual numero di richieste su persone.



### **3. Tipologie**

#### **3.1. *I profitti al consulente, le perdite al cliente***

Nel 1999 una grande banca svizzera ha stipulato un contratto con una società anonima specializzata nella consulenza in materia d'investimenti (amministratore di patrimonio). Questa società gestisce il patrimonio di 130 clienti per un ammontare complessivo di CHF 75 milioni. I depositi e i conti dei clienti si trovano presso la banca.

In virtù del contratto stipulato fra la banca e la società, quest'ultima è autorizzata a dare, a nome della banca, ordini di acquisto e di vendita direttamente ai brokers.

Fra gli organi della società, autorizzati ad effettuare questi ordini, figura una persona che è anche cliente della banca, ovvero titolare di relazioni a titolo personale (deposito titoli).

Un'attenta analisi dell'andamento del deposito titoli personale del rappresentante della società ha permesso alla banca di constatare che nel giro di sei mesi tutte le operazioni di borsa effettuate si erano concluse con un profitto e che l'ammontare complessivo di questi profitti raggiungeva, per il periodo in questione, CHF 750 000.-.

Tenuto conto della natura delle operazioni ("day trades", vale a dire compra/vendita nel medesimo giorno) e dell'andamento dei corsi di borsa, un simile accumulo di profitti è sembrato alla banca piuttosto sospetto.

Considerata la libertà nel disporre di cui godeva la persona in questione in seno alla società, la banca ha esteso le proprie indagini ai portafogli dei clienti della stessa. Confrontando poi i dati di questi portafogli con quelli del portafoglio del consulente si è constatato che quest'ultimo attribuiva a sé stesso le operazioni che si concludevano con un profitto e ai clienti quelle che si concludevano con una perdita. In effetti dava ordine alla banca di attribuire la trasazione solamente il giorno successivo alla sua esecuzione, dopo aver potuto consultare la borsa.

Considerando che il prodotto di questa attività illecita costituiva un atto di riciclaggio di denaro, la banca ha trasmesso all'MROS una comunicazione, fatta poi proseguire all'indirizzo delle competenti autorità preposte al procedimento penale. I fondi sono stati bloccati e l'inchiesta è attualmente in corso.

#### **3.2. *Un cliente che vince sempre in borsa***

Nel 2000 una grande banca svizzera ha aperto una relazione con un cliente straniero domiciliato all'estero, impiegato di banca nel suo paese di domicilio.

La natura delle transazioni effettuate dal cliente erano l'acquisto e la vendita di titoli delle società quotate sul mercato secondario.

Nel corso dei mesi l'importanza della relazione non ha cessato di crescere, fino a raggiungere CHF 600 000.-, quale importo complessivo dei profitti realizzati. Tale cifra corrispondeva al provento dell'esecuzione di centinaia di operazioni in borsa, di cui nessuna si era conclusa in perdita!

Insospettata da queste circostanze poco abituali, la banca ha intrapreso delle ricerche che hanno permesso di constatare quanto segue.

Il cliente, impiegato di banca, era oltre tutto consulente in materia di investimenti in seno all'istituto bancario estero. Gli ordini di acquisto e di vendita effettuati a nome del suo datore di lavoro erano sempre comunicati telefonicamente. La controparte delle operazioni effettuate in Svizzera era il suo conto personale. Ora, nel sistema

informatico di elaborazione delle operazioni di borsa, questa controparte non era immediatamente visibile, ciò che il cliente sapeva perfettamente.

Così, durante circa un anno, il cliente ha addebitato al suo datore di lavoro le perdite corrispondenti al beneficio accumulato sul suo conto personale, fino a quando la banca in Svizzera non ha potuto accertare il legame fra il suo cliente e le operazioni effettuate per conto del datore di lavoro del medesimo.

La banca ha comunicato l'affare all'MROS, ritenendo che i profitti illeciti accumulati sul conto personale rappresentavano un atto di riciclaggio di denaro. I fondi sono stati sequestrati e il caso è stato trasmesso alle autorità preposte al procedimento penale; l'inchiesta è tuttora in corso.

### **3.3. *Un trasferimento di relazione piuttosto dubbio***

Nel novembre 2000 una grande banca ha aperto una relazione (cassetta di sicurezza e conto sotto pseudonimo) a nome di un cittadino straniero domiciliato all'estero. In occasione dell'apertura della relazione, il cliente ha dichiarato di essere di professione uno stilista di moda.

Interrogato in merito ai motivi dell'apertura della relazione e dell'origine dei fondi, il cliente ha dichiarato che sarebbero stati trasferiti fondi fino a concorrenza di USD 25 milioni, provenienti da un conto esistente presso un'altra banca svizzera. Per quanto concerneva l'origine dei beni, essi rappresentavano il provento della vendita di diversi beni immobiliari siti all'estero, appartenenti alla sua famiglia, nonché gli introiti di attività d'import-export di oli minerali e di materiale informatico. Per quanto concerneva le motivazioni della cessazione della relazione presso la precedente banca, il cliente si è limitato ad accennare ad un malcontento dovuto all'assenza di un rendimento significativo.

Dopo 4 mesi di utilizzazione dei diversi conti, in seguito a ripetuti trasferimenti scaglionati nel tempo ed effettuati dalla precedente banca, il saldo del cliente ammontava a CHF 150 milioni.

Considerata la notevole differenza fra i beni preannunciati e quelli effettivamente in conto, la banca ha proseguito le proprie ricerche, in particolare insistendo nei confronti del cliente al fine di ottenere documenti che giustificassero l'origine e l'ammontare dei fondi. Irritato dalle richieste, il cliente avrebbe persino minacciato di far ritorno alla banca che aveva appena abbandonato!

L'insieme di queste circostanze e soprattutto il comportamento negativo del cliente hanno spinto la banca ad approfondire le ricerche, grazie a cui si è scoperto che il padre del cliente era implicato in un caso di corruzione su scala mondiale nonché in un omicidio. Egli avrebbe infatti ricevuto, in qualità di intermediario in un affare di fornitura di materiale militare, ingenti somme di denaro, che avrebbe poi dovuto ripartire fra altri intermediari. I fondi bloccati presso l'intermediario finanziario costituivano solo una parte delle commissioni illecite depositate presso numerosi istituti bancari.

Considerati questi fatti, era alquanto verosimile che i fondi depositati sul conto del figlio fossero di origine delittuosa, ragione per cui la banca ha indirizzato all'MROS questa comunicazione. Altre comunicazioni in relazione a questo affare sono seguite e l'insieme delle procedure è attualmente nelle mani dell'autorità preposta al procedimento penale.

### **3.4. Ufficio parrocchiale di circondario acquista una residenza nel sud dell'Europa**

Un ufficio parrocchiale di circondario tedesco si era informato via fax presso una banca svizzera in merito alle condizioni necessarie per l'apertura di un deposito vincolato. Allo scritto inviato per fax erano allegati la copia di una lettera della banca nonché due estratti conto dell'ammontare di 2,5 milioni di marchi e di 350'000 marchi.

La banca pur non riuscendo ad accertare l'esistenza di una relazione d'affari con l'ufficio parrocchiale di circondario, ha però constatato che effettivamente esso aveva trasferito sul conto complessivamente 1,7 milioni di Euro. Questi bonifici non erano tuttavia stati registrati a favore dell'ufficio parrocchiale, bensì a favore di un privato, che aveva spiegato al consulente per la clientela, di esser stato in tal modo pagato per la vendita della sua residenza nel sud Europa.

Naturalmente l'ufficio parrocchiale di circondario si dichiarò stupito del fatto che la banca non avesse potuto accertare l'esistenza di alcuna relazione d'affari, dal momento che esso era in possesso di estratti conto relativi al deposito vincolato e della corrispondenza con la banca, che però aveva ottenuto direttamente dal privato in questione.

In seguito, dopo che si è potuto accertare che gli estratti conto erano stati falsificati dal privato e che la persona che aveva firmato la corrispondenza per conto della banca in effetti non vi aveva mai lavorato, l'ufficio parrocchiale di circondario ha sporto denuncia.

La competente autorità svizzera preposta al procedimento penale sta attualmente esaminando la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal paese estero.

### **3.5. La dea fortuna della fortunata rivista**

Sul conto corrente di un cliente della banca pervennero, nello spazio di pochi giorni, numerosi versamenti da parte di persone di tutta la Svizzera, che non avevano un rapporto diretto con il titolare del conto. Poco dopo le banche che avevano effettuato i versamenti informarono l'istituto finanziario del cliente del fatto che essi erano stati effettuati all'insaputa dei loro clienti. Gli accertamenti eseguiti dalla banca permisero di accertare che il cliente aveva telefonato a queste persone e si era presentato come il collaboratore di una rivista. Dopo aver comunicato loro che avevano vinto un concorso, aveva preteso di ottenere i dati delle loro relazioni bancarie onde poter versare la somma della vincita. Con queste informazioni il cliente della banca aveva poi falsificato diversi ordini di versamento.

La banca bloccò immediatamente gli importi bonificati sul conto e comunicò all'MROS l'accaduto. La comunicazione di sospetto è stata trasmessa alla competente autorità preposta al procedimento penale.

### **3.6. Un tè più caro**

In base all'estratto del registro di commercio, la società individuale W. gestiva una sala da tè. Pertanto la banca della ditta W. si stupì alquanto, allorché nello spazio di quattro mesi, sul conto aziendale furono versati circa CHF 300'000. Questa cifra d'affari sembrò alla banca piuttosto alta in considerazione dei prodotti che vengono venduti abitualmente in una sala da tè. Neppure un colloquio personale con il titolare della ditta permise di chiarire la situazione, anzi l'aspetto del cliente suscitò ancor più dubbi alla banca sulla serietà dell'esercizio. Un impiegato della banca si recò quindi nella sala da tè. Nel corso della visita si consolidò il sospetto che nella

sala da tè non veniva offerto e consumato solo tè. Si scoprì infatti che nella sala si spacciavano illegalmente stupefacenti. La banca bloccò immediatamente il conto ed inviò una comunicazione all'MROS. Attualmente l'autorità penale sta effettuando un'inchiesta sul caso.

### **3.7 Per una volta un leasing diverso**

Un mediatore indipendente aveva stipulato con un garagista circa 240 contratti leasing. Si trattava tuttavia di una mera finzione. Chi infatti aveva stipulato il leasing, era stato infatti pagato per firmare il contratto e, pur avendo preparato tutti i documenti necessari, non riceveva alla fine nessun veicolo. Un complice, che lavorava in un'assicurazione, si era lasciato corrompere per confermare la stipulazione di contratti casco totale. In base ai contratti la società di leasing dovette versare al garagista la somma d'acquisto delle automobili. Il garagista trasmise il denaro al mediatore, trattenendosene però una parte come indennità personale.

Il mediatore intascò grazie a questi 240 contratti falsi, quasi CHF 13,5 milioni. Per simulare la loro validità pagò personalmente alla società di leasing almeno le rate iniziali. Tuttavia le rate di leasing rimaste inevase ammontavano sempre a CHF 9 milioni.

La società di leasing scoprì la truffa in base alla dichiarazione falsa dei redditi di chi aveva stipulato il leasing, li contattò e constatò che questi non erano assolutamente in grado di descrivere in modo particolareggiato i veicoli di cui dovevano essere in possesso.

La società di leasing sparse quindi querela contro il mediatore alla polizia cantonale. Poco dopo il mediatore si costituì alla polizia. Le indagini avviate dall'autorità cantonale di procedimento penale competente sono tuttora in corso.

### **3.8. Il portiere e la sua paura degli undici metri**

Per diversi anni il presidente di un'associazione sportiva ne riuscì a saccheggiare i fondi e ciò sia con l'ausilio di numerosi ed eminenti amici, sia attraverso un'intera rete di ditte offshore. Quando le sue manovre furono scoperte e fu messo sotto accusa, cercò ancora di liquidare i suoi conti in Svizzera e di investire i fondi su nuovi conti con altri nomi e altri aventi economicamente diritto. La banca privata svizzera, irritata da un simile comportamento tramite proprie indagini scoprì l'imputazione, bloccò subito i conti non ancora estinti e tutti gli altri conti ascrivibili a quel cliente e procedette alla comunicazione all'MROS. La competente autorità preposta al procedimento penale ha confermato il blocco ed avviato una procedura.

### **3.9. Il troppo stropia**

Un nuovo cliente di una banca privata aprì un conto bancario su cui farvi versare il provento delle vendite di obbligazioni di banca. Le carte valori furono depositate in banca. ed il cliente poté spiegare in maniera plausibile da dove provenivano le obbligazioni negoziabili. La vendita fu eseguita ed il ricavato versato sul conto. Contrariamente alle intenzioni inizialmente manifestate in base alle quali sarebbe seguito un nuovo investimento dei fondi a lungo termine ad opera della banca privata, immediatamente subito dopo il bonifico il cliente prelevò in contanti un'ingente somma e fece trasferire il saldo residuo su conti di altre persone residenti all'estero, lasciando infine sul conto solo un modico importo. Dopo alcuni giorni la banca venne a sapere che le carte valori erano state rubate dal deposito personale della banca emittente. Nel frattempo il cliente annunciò alla propria banca che

avrebbe personalmente consegnato altri titoli nei giorni a venire. Grazie all'immediata comunicazione all'MROS che ha fatto intervenire prontamente le competenti autorità penali, il cliente ha potuto essere arrestato in flagrante.

### **3.10. Strano passatempo per un sacerdote**

Un individuo, residente in un paese limitrofo, si recò in Svizzera al casinò. Avendo effettuato a più riprese operazioni di cambio (per l'ammontare di circa CHF 10'000) e realizzate sostanziose vincite (circa CHF 20'000), la casa da gioco gli diede da compilare un formulario d'identificazione, per adempiere agli obblighi di diligenza a cui le case da gioco devono sottostare. L'uomo rispose alle domande dei responsabili della sicurezza, che appresero, non senza stupore, che l'appassionato giocatore era un sacerdote straniero! Desiderando saperne di più su questo insolito cliente, gli agenti di sicurezza fecero un'ispezione nel parcheggio per individuare la sua automobile. Una rapida occhiata attraverso i vetri del veicolo consentì loro di intravedere alcune banconote sparse per terra, nonché una lista di casinò siti in Svizzera e in un altro paese vicino. Insospettiti dalla situazione, richiesero l'intervento della polizia locale. Il controllo che fu effettuato non rilevò alcuna illegalità. Da una verifica, si poté accertare che non si trattava di banconote rubate. Del resto venne confermata sia l'identità che la professione del giocatore. Questi dichiarò che gli piaceva frequentare i casinò per rilassarsi e che per questo possedeva una lista di case da gioco e che gli capitava talvolta di lasciare delle banconote sparse nell'auto. Il sacerdote riferì che intendeva raggiungere un'altra località svizzera, dove l'attendeva un'amica. Perplexi per la stranezza della situazione, i responsabili del casinò comunicarono i propri sospetti all'MROS. Prendendo sul serio la comunicazione, l'MROS indirizzò immediatamente una richiesta d'informazioni al suo ufficio equivalente nel paese d'origine dell'ecclesiastico. L'autorità cui fu presentata la domanda rispose che sulla persona sospettata non pendeva nulla. Pertanto, pur sottolineando la fondatezza della comunicazione effettuata dal casinò e rilevando il carattere quantomeno faceto della fattispecie, l'MROS decise, in mancanza di concreti elementi di sospetto, di non trasmettere il caso alle autorità preposte al procedimento penale.

### **3.11. Versamenti effettuati in base a certificati di consegna falsi**

All'inizio di aprile 2001, il signor X, commerciante straniero residente all'estero, entrò in relazione d'affari con la banca A. con sede in Svizzera, e ciò al fine di realizzare vendite d'acciaio con vari commercianti europei. I chiarimenti effettuati dalla banca A sembravano confermare che la persona in questione operava realmente nel settore, dove era anche membro di organizzazioni pubbliche riconosciute. Nel maggio 2001 il signor X domandò alla banca A di aprire un conto a nome di una società offshore (O) che egli aveva appena acquisito tramite una fiduciaria svizzera. Il 1° giugno 2001 la banca A fu contattata da una società straniera (M), la quale la informava che, nell'ambito delle trattative in corso, la banca B con sede in Svizzera avrebbe emesso una lettera di credito a favore della società offshore O. Questa lettera di credito, emessa per un ammontare totale di circa USD 900'000, sarebbe stata negoziabile in due fasi. Il 7 giugno 2001 il signor X trasmise alla banca A. i documenti necessari al pagamento di una prima parte del credito documentario per un ammontare di USD 460'000, ammontare che doveva essere pagato dalla società estera M. L'8 giugno 2001 la banca B negoziò i documenti e versò alla banca A USD 460'000 a favore della società offshore O del signor X. Il medesimo

giorno, invocando il fatto che vi sarebbero prossimamente stati nel paese di consegna giorni feriali ed appellandosi ad imperativi dettati dal traffico marittimo, questi pregò la banca A di effettuare immediatamente un pagamento ai suoi fornitori attraverso il conto di un'altra società offshore P. Il giorno stesso la banca A effettuò il versamento di USD 450'000 a una banca C, con sede nel paese d'origine dei fornitori del signor X, e ciò a favore del conto di una società estera (Q) appartenente, a detta del signor X, a tali fornitori. Il 14 giugno 2001 la società estera M. informò la banca A che il documento attestante la consegna era in realtà falso e che la merce non era effettivamente mai stata consegnata. Il signor X divenne, da quel giorno, irraggiungibile. Messa all'erta, la banca A procedette immediatamente a bloccare il conto della società offshore O. e trasmise il caso all'MROS. Anche la società fiduciaria che gestiva gli affari del signor X in Svizzera inoltrò una comunicazione. Il caso è attualmente pendente dinanzi all'autorità preposta al procedimento penale competente.

### **3.12. Riciclaggio su tela**

Nell'agosto 2000, il signor X, tramite un agente introduttore signor Y, dava mandato a una società d'arte svizzera A di agire quale intermediaria nell'acquisto e nella vendita di un quadro famoso. La società d'arte A comprò l'opera da un rinomato commerciante d'arte europea B, per il prezzo di USD 10'000'000. La società A rivendette successivamente il quadro, al prezzo di USD 11'850'000, a una società C avente sede oltremare, che agiva, a sua volta, per conto di una società D con sede in un altro paese. Il quadro era apparentemente destinato agli aventi economicamente diritto di quest'ultima società D, i signori V e W. La differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto serviva a remunerare le persone implicate nella transazione, ossia principalmente il signor X, per un ammontare di USD 1'500'000, il signor Y per l'importo di USD 250'000 e la società d'arte A. per quello di USD 100'000. In questa transazione, il signor X aveva un ruolo centrale, dal momento che egli era l'unico a conoscere sia l'identità dell'acquirente, sia quella del venditore, al contrario di questi ultimi che non erano neppure a conoscenza della ripartizione delle commissioni. Pochi giorni appena dopo l'acquisto e dopo la stipulazione di un nuovo contratto di deposito a nome del signor V, il quadro venne spedito ad una casa di vendita all'asta, per essere rivenduto.

Nel maggio 2001, la società d'arte A. viene a sapere che il signor V era sospettato nell'ambito di un affare di corruzione e di riciclaggio di denaro a livello internazionale, che implicava un alto dignitario del suo paese di residenza. Non potendo pertanto escludere che il denaro che era servito a pagare il quadro fosse di origine criminale, la società d'arte A ha trasmesso una comunicazione all'MROS. L'affare si trova attualmente nelle mani della giustizia penale.

### **3.13. Un mediatore "si assicura" la pensione**

Il signor X, cittadino europeo, esercitava l'attività di agente di assicurazione nel proprio paese. Egli era pure attivo nel commercio di distributori automatici di videocassette. Conduceva i propri affari in quest'ultimo ramo tramite una società A con sede all'estero, della quale rappresentava l'avente economicamente diritto e di cui aveva consegnato la gestione ad un avvocato svizzero, il signor Y. Nel 1999 il signor X comunicò al suo avvocato signor Y l'intenzione di vendere la partecipazione che possedeva in seno ad una società B e di incassare l'ammontare di tale vendita sul conto della società A. Nell'intento di chiarire i retroscena economici di questa transazione, l'avvocato Y domandò al cliente X le pezze giustificative. Quest'ultimo

gli consegnò un estratto dei conti della società B di cui desiderava vendere le quote che possedeva. Tuttavia, in quell'occasione il signor X dichiarò al suo avvocato Y di ritenere troppo complessa la regolamentazione svizzera e che pertanto rinunciava a continuare l'attività espletata tramite la società A. Di conseguenza, egli ordinava l'estinzione del conto della società A, effettuata poi in parte mediante bonifici (canoni locativi) e in parte attraverso prelevamenti di cassa, di cui l'ultimo effettuato nel marzo 2001. L'avvocato, destituito dal suo mandato, archiviò l'incarto.

Nel novembre 2001, l'avvocato lesse l'articolo di una testata straniera che accusava il signor X di aver sottratto 20 milioni di euro. In effetti, nel corso della sua attività di mediatore d'assicurazione, il signor X, aveva proposto alla clientela facoltosa dei falsi buoni di capitalizzazione. Invece di trasmettere gli ordini d'acquisto dei buoni, nonché la somma corrispondente al valore effettivo alla casa madre, egli girava il denaro su conti personali. Non potendo escludere l'origine criminale dei fondi gestiti all'epoca sul conto della società A, l'avvocato Y ha comunicato i suoi sospetti all'MROS, che ha a sua volta trasmesso il caso alle autorità preposte al procedimento penale.

### **3.14. Money Transmitter**

Una cliente si recò ad un ufficio postale di modeste dimensioni nell'intento di effettuare un trasferimento di denaro con destinazione estera. La somma della transazione ammontava a CHF 4'900.--, ossia a un importo inferiore a CHF 5'000.--, cifra a partire da cui, in base alle prescrizioni della posta, doveva essere effettuato un controllo d'identità.

Alcuni giorni più tardi, la medesima persona si recò presso lo stesso ufficio postale e domandò di effettuare un'uguale transazione (uguale ammontare ed uguale destinatario), presentandosi però con un nominativo diverso.

Sempre nei giorni successivi, la medesima persona si presentò nuovamente all'ufficio postale, chiedendo questa volta di cambiare dei piccoli tagli in banconote da CHF 1'000.--.

In quest'occasione, considerate le precedenti visite della cliente, l'impiegata postale le domandò di dichiarare la propria identità e di presentare un documento ufficiale. La cliente rifiutò allora di giustificare la propria identità, con il pretesto di agire per conto di terzi e abbandonò l'ufficio postale.

Dopo la denuncia del caso da parte dell'impiegata presso il centro di competenza della posta, si è potuto accertare quanto segue:

- la cliente aveva effettuato numerose transazioni analoghe negli uffici vicini
- una persona identificata quale suo convivente aveva pure tentato di effettuare la medesima transazione (ammontare e destinatario identici)
- gli indirizzi forniti dalla cliente erano inesistenti, ad eccezione di uno dei numeri telefonici indicati, corrispondente a quello del suo convivente
- il confronto dei differenti indizi e la trasmissione dell'informazione all'intera rete postale ha tuttavia permesso di identificare e localizzare la cliente.

L'insieme delle transazioni effettuate dalla cliente e dal suo convivente ammontava a 37, per un importo complessivo di CHF 130'000.--.

Considerate le particolari circostanze del caso, nonché il fatto che l'ammontare delle singole transazioni era sistematicamente inferiore a quello della soglia di controllo, l'intermediario finanziario ha deciso di trasmettere una comunicazione

all'MROS. Le indagini effettuate dall'MROS hanno consentito di stabilire che le persone implicate erano conosciute dalla polizia a causa di varie infrazioni alla legge sugli stupefacenti. Il caso è stato trasmesso alle autorità preposte al procedimento penale, dinanzi alle quali lo stesso è tuttora pendente.

### **3.15. Una relazione poco trasparente**

La posta ha aperto un conto privato a favore di una persona straniera domiciliata all'estero, così come un conto commerciale a favore di una società di diritto estero appartenente a tale cliente.

Il conto della società viene regolarmente alimentato da versamenti di diverse decine di migliaia di franchi effettuate per ordine di una società con sede all'estero e sempre di proprietà del cliente. Questi versamenti non vengono direttamente accreditati sul conto postale, ma transitano precedentemente su di un conto bancario svizzero.

Elettronicamente il cliente addebita il conto della società per alimentare il suo conto privato. Infine, dal suo domicilio estero, presso distributori automatici, il cliente preleva dal suo conto privato il massimo giornaliero autorizzato (CHF 1'000.--), fino ad esaurire la somma disponibile sul conto.

Ritenendo la configurazione delle suddette relazioni piuttosto inusuale, la posta ha avviato delle ricerche. Pur senza riuscire a dimostrare un'attività illegale da parte del cliente o delle sue società, la posta ha tuttavia segnalato il caso all'MROS, facendo in primo luogo osservare il numero di intermediari che agiscono nell'ambito di ogni versamento.

Il ricorso sistematico a mezzi di prelievo soggetti a commissioni elevate (prelievo presso distributori automatici all'estero) è anche un elemento che induce sospetti. Tuttavia al cliente non interessava lasciar depositati in conto importi superiori a CHF 100'000.--, dal momento che alla Posta si ricevono interessi fino ad un importo massimo di CHF 10'000.--.

L'insieme di queste circostanze a giusto titolo ha sollevato alcuni dubbi nell'intermediario finanziario e l'ha indotto ad indirizzare una comunicazione all'MROS, che a sua volta, ha ritenuto opportuno trasmettere il caso all'autorità preposta al procedimento penale. Quest'ultima svolge attualmente un'inchiesta.

## 4. Internazionale

### 4.1. Memorandum of Understanding (MOU)

Nell'anno cui si riferisce il rapporto 2001 si sono svolte diverse trattative per la conclusione di ulteriori MOU con Unità d'informazione finanziaria (FIU) estere. Il 24 gennaio 2002 è stato concluso un MOU con il FIU monegasco, il Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). Dopo il Belgio e la Finlandia, Monaco è il terzo paese con il quale è stato concluso un MOU.

### 4.2. Gruppo Egmont

Il numero dei membri del gruppo Egmont è aumentato di cinque stati ed è salito a 58 in occasione della seduta plenaria svoltasi nel giugno 2001 all'Aja. La partecipazione a questo gruppo implica che vi sia un FIU operativo, rappresentante l'organo centrale del paese, adibito a ricevere le comunicazioni di sospetto, ad esaminarle e a trasmetterle alle autorità competenti preposte al procedimento penale. Inoltre, le relative informazioni debbono poter essere scambiate con gli altri FIU, sia in virtù di una legge sia sulla base di un MOU.

Sono attualmente membri del gruppo Egmont i seguenti paesi (i nuovi paesi accettati nell'anno 2001 sono stampati *in corsivo*):

Antille	Guernsey	Paraguay
Aruba	Gran Bretagna	Portogallo
Australia	Hong Kong	Romania
<i>Bahamas</i>	Irlanda	Repubblica Slovacca
Belgio	Islanda	Slovenia
Bermuda	Isola di Man	Spagna
Bolivia	Italia	Svezia
Brasile	Giappone	Svizzera
Isole Vergini Britanniche	Jersey	Taiwan
Bulgaria	Croazia	<i>Tailandia</i>
<i>Isole Cayman</i>	Lettonia	Turchia
Cile	<i>Liechtenstein</i>	Repubblica Ceca
Colombia	Lituania	USA
Costa Rica	Lussemburgo	Ungheria
Danimarca	Messico	Venezuela
Repubblica domenicana	Monaco	Cipro
<i>El Salvador</i>	Paesi Bassi	
Estonia	Nuova Zelanda	
Finlandia	Norvegia	
Francia	Austria	
Grecia	Panama	

Oltre alla seduta plenaria annuale, si sono svolti anche gli incontri dei gruppi di lavoro "Legal", "Outreach" e "Training/Communication" a Larnaca, Cipro (marzo 2001), all'Aja, NL (giugno 2001) e a Zoetermeer, NL (ottobre 2001). In seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, e successivamente alla riunione del GAFI convocata straordinariamente, a fine ottobre 2001 si è tenuta a Washington D.C. anche una seduta plenaria straordinaria del gruppo Egmont. Lo

scopo principale di questa manifestazione era quello di discutere e incoraggiare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra i FIU nazionali nell'ambito della lotta contro il terrorismo.

### **4.3. GAFI / FATF**

#### **4.3.1. La Svizzera in seno al GAFI**

Dalla sua creazione nel 1989, il Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali persegue il proprio obiettivo, che è quello di concepire e promuovere, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, le strategie di lotta contro il riciclaggio di capitali. Organismo internazionale indipendente, il GAFI ha installato il proprio segretariato presso l'OCSE.

I ventinove paesi e governi membri del GAFI sono i seguenti: Germania, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Grecia, Hong-Kong (Cina), Irlanda, Islanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno dei Paesi Bassi, Regno Unito, Portogallo, Singapore, Svezia, Svizzera e Turchia. Due organizzazioni internazionali fanno parimenti parte del GAFI: la Commissione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo.

La Svizzera, che fa parte del GAFI da quando è stato fondato, ne è stata presidente nel 1991-1992 (GAFI III). Il nostro paese, rappresentato dai Dipartimenti delle finanze, di giustizia e polizia e degli affari esteri, partecipa regolarmente alle varie riunioni plenarie, alle riunioni sulle tipologie ed alle riunioni dei gruppi di lavoro. L'MROS prende regolarmente parte a queste molteplici manifestazioni e gioca un ruolo particolare nello scambio e nella diffusione delle tipologie di riciclaggio di denaro a livello internazionale.

#### **4.3.2. I mandati del GAFI XIII**

Il GAFI XIII (periodo luglio 2001- luglio 2002) è presieduto dalla Cina, dalla signora Clarie Lo, delegata per la lotta contro la droga a Hong Kong. I mandati del GAFI XIII sono stati definiti in un primo tempo nella riunione plenaria del 5-7 settembre 2001 svoltasi a Parigi, proseguendo i lavori e i risultati ottenuti nel GAFI XII (qui di seguito ai § 4.3.2.1 / 4.3.2.2 / 4.3.2.3 / 4.3.2.4). In seguito ai tragici avvenimenti accaduti negli USA l'11 settembre 2001, il GAFI ha deciso di estendere la propria missione al di là del riciclaggio di denaro, alla lotta contro il finanziamento del terrorismo (§ 4.3.2.5).

##### **4.3.2.1. Diffondere il messaggio per la lotta contro il riciclaggio di denaro su tutti i continenti ed in tutte le regioni del mondo.**

In quest'ambito, il GAFI si sforza d'intensificare i contatti con i nuovi potenziali membri, quali erano stati identificati nel settembre 1998 (la Russia, l'India, la Cina ed il Sudafrica). Esso incoraggia inoltre l'incremento della collaborazione con gli organi regionali simili al GAFI, quali il Gruppo degli Organi di Sorveglianza delle Banche offshore e le istituzioni finanziarie internazionali (FMI, Banca mondiale). Il GAFI sostiene parimenti gli organismi regionali a lui simili, che sono appena stati decretati, rispettivamente creati e tenta anche di intensificare le iniziative tendenti a crearne dei nuovi nel Medio Oriente o nell'Africa del nord.

#### **4.3.2.2. Paesi e territori non cooperativi (PTNC)**

L'attualizzazione della "lista nera" del GAFI rappresenta una parte sempre importante dei mandati in corso. Questa lista PTNC comprende infatti i paesi contro i quali gli esperti del GAFI desiderano "puntare il dito", poiché le loro disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro mostrano numerose, gravi e sistematiche lacune. Al termine delle discussioni del giugno 2001 a Parigi sono stati cancellati dalla lista: Bahamas, Isole Cayman, Panama e Liechtenstein. Le nazioni che invece si sono aggiunte sono: Egitto, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Myanmar e Nigeria. In occasione della seduta plenaria del settembre 2001 dalla lista non è stato cancellato alcun nuovo paese, per contro, vi sono stati aggiunti Granada e Ucraina.

La lista dei paesi e dei territori non cooperativi è attualmente la seguente:

Isole Cook, Repubblica Dominicana, Egitto, Granada, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Israele, Libano, Isole Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Filippine, Russia, St Kitts e Nevis, St Vincent e le isole caraibiche delle Grenadine, Ucraina.

#### **4.3.2.3. Rafforzare lo studio dei metodi utilizzati per il riciclaggio dei capitali e delle misure atte a combatterlo.**

L'esercizio delle tipologie del GAFI consiste nello scambio delle esperienze fatte a livello nazionale con l'obiettivo di far luce sui comportamenti tipici in materia di riciclaggio di denaro, per poi riuscire a prevenirli il più efficacemente possibile.

L'esercizio sulle tipologie del GAFI XIII si è svolto dal 19 al 20 novembre 2001 a Wellington, Nuova Zelanda<sup>1</sup>, ove sono state discusse le seguenti tematiche:

Il finanziamento del terrorismo

Le banche corrispondenti

Le attività bancarie di gestione privata e la corruzione

Titoli al portatore e ruolo degli stessi nell'ambito del riciclaggio di denaro

Le inchieste antiriciclaggio e la denuncia di operazioni sospette

L'MROS ha partecipato a questo incontro ed ha contribuito alle discussioni presentando un caso di gestione privata che aveva coinvolto una persona esposta politicamente (PEP=Political Exposed Person). Questo caso ha permesso di illustrare i punti vulnerabili del "private banking" e di evidenziare contemporaneamente l'efficacia dei meccanismi previsti dalla legge svizzera contro il riciclaggio di denaro.

#### **4.3.2.4. Migliorare l'applicazione delle Quaranta Raccomandazioni**

Una delle prerogative del GAFI XIII è senza dubbio quella di portare a termine la revisione delle Quaranta Raccomandazioni. Si rammenta che questa revisione ha avuto inizio nel 2000, tenuto conto della necessità di attualizzare il testo delle raccomandazioni e delle sue note interpretative in funzione dell'evoluzione delle tecniche e dei metodi di riciclaggio di capitali. Questo considerevole compito è realizzato da tre gruppi di lavoro istituiti nel giugno 2001:

---

<sup>1</sup> Il rapporto di questa riunione, approvato a Hong Kong nel gennaio 2002, si trova sul sito web del GAFI a <http://www.fatf-gafi.org>.

il Gruppo A (KYC = Know Your Customer): esamina le questioni relative all'identificazione dei clienti, alla conservazione dei documenti ed alle comunicazioni delle transazioni sospette nel settore finanziario bancario e non bancario

il Gruppo B (Corporate vehicles): considera i particolari rischi associati all'utilizzo abusivo delle strutture societarie.

il Gruppo C (Gatekeepers): tratta gli aspetti legati all'applicazione delle Quaranta Raccomandazioni nel settore non finanziario, con un particolare accento al problema dei Gatekeepers.

Per ogni tema abordato, i gruppi di lavoro hanno il mandato di elaborare dei documenti che descrivono il problema e propongono opzioni di misure in grado di risolverlo. E' poi previsto che tali documenti, una volta approntati, consolidati ed approvati dalla seduta plenaria, siano messi in consultazione presso le organizzazioni principali del settore privato che sono interessate.

Essendosi rivelato il processo di revisione più laborioso di quanto si era in un primo tempo previsto, è stata fissata a Roma una riunione plenaria supplementare su questo tema dal 6 all'8 maggio 2002.

Nell'attesa della conclusione della revisione delle Quaranta Raccomandazioni e prima dell'inizio del terzo ciclo delle valutazioni reciproche, il GAFI ha deciso di procedere ad un esercizio ad interim di autovalutazione, per stimare il grado di applicazione delle Quaranta Raccomandazioni da parte dei suoi membri, inclusi i risultati ottenuti in relazione ai 25 criteri NCCT. Tutti i membri hanno quindi dovuto procedere a questa autovalutazione, compilando un "questionario di self-assessment" entro il mese di febbraio 2002. La Svizzera ha già effettuato tale esercizio e ne ha trasmesso i risultati al segretariato prima della riunione plenaria di Hong Kong.

#### **4.3.2.5. La lotta contro il finanziamento del terrorismo**

In seguito agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 numerosi governi hanno postulato affinché si effettuasse un'azione rapida e coordinata nell'intento di individuare e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario mondiale da parte dei terroristi. I Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea, come pure i Ministri delle Finanze dei Paesi del G7 hanno suggerito che tale iniziativa fosse intrapresa nell'ambito della prosecuzione delle misure già adottate dalla comunità internazionale per lottare contro il riciclaggio di capitali.

Così, in occasione di una riunione plenaria straordinaria tenutasi a Washington D.C. il 29 e 30 ottobre 2001, il GAFI ha deciso di estendere il proprio mandato al di là del riciclaggio di denaro, e comprendere così anche la lotta contro il finanziamento del terrorismo.

A Washington sono pertanto state redatte otto Raccomandazioni speciali, con l'obiettivo di rifiutare ai terroristi ed a coloro che li appoggiano l'accesso al sistema finanziario internazionale<sup>2</sup>:

- Ratifica e messa in funzione degli strumenti delle Nazioni Unite

---

<sup>2</sup> Il testo delle Raccomandazioni speciali come pure le decisioni adottate dalla riunione straordinaria tenutasi a Washington sono visibili sul sito web del GAFI, alla pagina consacrata al finanziamento del terrorismo: <http://www.fatf-gafi.org>.

- Incriminazione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di capitali perpetrato nell'ambito di attività di tipo terroristico
- Blocco e confisca dei beni appartenenti al terrorismo
- Comunicazione delle transazioni sospette legate al terrorismo
- Cooperazione internazionale
- Consegna alternata dei fondi
- Bonifici elettronici
- Organismi senza finalità di lucro.

Si è parimenti previsto che, per assicurare la realizzazione delle otto Raccomandazioni speciali, i paesi membri del GAFI dovevano procedere, entro la fine del 2001, a un'autovalutazione relativa a queste norme. I paesi membri si sono anche impegnati a conformarsi ai precetti contenuti nelle Raccomandazioni speciali entro il mese di giugno 2002. A partire da tale data avrà inizio un processo analogo a quello che ha condotto all'elaborazione della "lista nera" dei PTNC, per identificare i paesi che non sono in possesso di misure appropriate per lottare contro il finanziamento del terrorismo. I paesi membri del GAFI hanno ripetutamente affermato di essere pronti, se del caso, ad aiutare gli Stati non membri a conformarsi alle Raccomandazioni speciali. Contromisure saranno invece prese contro i paesi recalcitranti.

Il finanziamento delle operazioni terroristiche può basarsi su attività di tipo criminale come pure derivare da fondi di origine legale. In ogni caso, i gruppi terroristici si servono delle reti di collegamento finanziarie in maniera analoga alle altre organizzazioni criminali, vale a dire tentando di spostare i fondi e di dissimulare i legami esistenti tra la fonte del finanziamento e gli autori, gli organizzatori o ancora i finanziatori della loro attività. Al fine di aiutare le istituzioni finanziarie ad individuare questi comportamenti, il GAFI si sta impiegando nello sforzo di stabilire linee direttive basate sulle tipologie di finanziamento del terrorismo. Queste linee direttive discusse in occasione della riunione sulle tipologie tenutasi a Wellington nonché della seduta plenaria di Hong Kong, sono a disposizione degli intermediari finanziari sul sito Web del GAFI <http://www.fatf-gafi.org>.

## 5. Link su Internet

### 5.1. Svizzera

#### 5.1.1. Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

[www.bap.admin.ch](http://www.bap.admin.ch) Ufficio federale di polizia / Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

#### 5.1.2. Autorità di vigilanza

[www.admin.ch/ebk](http://www.admin.ch/ebk) Commissione federale delle banche

[www.admin.ch/bpv](http://www.admin.ch/bpv) Ufficio federale delle assicurazioni private

[www.admin.ch/efv](http://www.admin.ch/efv) Amministrazione federale delle finanze / Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

[www.esbk.ch](http://www.esbk.ch) Commissione federale delle case da gioco

#### 5.1.3. Altri

[www.admin.ch/ezv](http://www.admin.ch/ezv) Amministrazione federale delle dogane

[www.snb.ch](http://www.snb.ch) Banca nazionale svizzera

### 5.2. Internazionale

#### 5.2.1. Uffici di comunicazione stranieri

[www.ustreas.gov/fincen](http://www.ustreas.gov/fincen) Financial Crimes Enforcement Network / USA

[www.ncis.co.uk](http://www.ncis.co.uk) National Criminal Intelligence Service / Regno Unito

[www.austrac.gov.au](http://www.austrac.gov.au) Australian Transaction Reports and Analysis Centre

[www.ctif-cfi.be](http://www.ctif-cfi.be) Cel voor Financiële Informatieverwerking / Belgio

#### 5.2.2. Organizzazioni internazionali

[www.fatf-gtafi.org](http://www.fatf-gtafi.org) Financial Action Task Force on Money Laundering

[www.undcp.org](http://www.undcp.org) United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention – ONU

[www.odccp.org](http://www.odccp.org) Office for Drug Control & Crime Prevention – ONU

[www.cfatf.org](http://www.cfatf.org) Caribbean Financial Action Task Force

### **5.3. Altri siti interessanti**

<a href="http://www.europa.eu.int">www.europa.eu.int</a>	Unione europea
<a href="http://www.coe.fr">www.coe.fr</a>	Consiglio d'Europa
<a href="http://www.ecb.int">www.ecb.int</a>	Banca centrale europea
<a href="http://www.worldbank.org">www.worldbank.org</a>	Banca mondiale
<a href="http://www.bka.de">www.bka.de</a>	Bundeskriminalamt Wiesbaden, Germania
<a href="http://www.fbi.gov">www.fbi.gov</a>	Federal Bureau of Investigation, USA
<a href="http://www.interpol.int">www.interpol.int</a>	Interpol
<a href="http://www.europol.eu.int">www.europol.eu.int</a>	Europol